



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 24 NOVEMBRE 2009

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 23 Novembre 2009, ha adottato le seguenti decisioni

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|-----------------|------------|-------------|
| - Avv. Luigi | COMBARIATI | PRESIDENTE; |
| - Avv. Carlo | ROTUNDO | COMPONENTE; |
| - Avv. Maurizio | RODINO' | COMPONENTE; |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO N. 17 della società TORRE ALTILIA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al C.U. n° 8 del 4.11.2009 (Nuova effettuazione della gara ASD Sporting Luzzi – Torre Altilia del 25.10.2009 per causa forza maggiore)

LA COMMISSIONE DISCIPLINA TERRITORIALE

- letti gli atti ufficiali e il reclamo;
- sentito il Presidente della società reclamante, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
- rilevato che il Giudice sportivo ha disposto la nuova effettuazione della gara Sporting Luzzi - Torre Altilia del 25.10.2009, Campionato di 3ª categoria, individuando motivi di forza maggiore;
- che la società ospitante ASD Sporting Luzzi con nota in data 23.10.2009 aveva ricevuto dal Comune di Luzzi autorizzazione per l'utilizzo dell'impianto sportivo per la gara suddetta;
- che solo in data 25.10.2009, a seguito del mancato nulla osta della società Luzzese - titolare di un rapporto di concessione del campo sportivo intervenuto con la medesima amministrazione Comunale - quindi lo stesso giorno della gara, il Sindaco del Comune di Luzzi, a parziale rettifica del precedente provvedimento concessorio, adottava ordinanza con la quale, nel confermare per motivi di ordine pubblico l'autorizzazione "straordinaria ed eccezionale" in favore della ASD Sporting Luzzi all'utilizzo dell'impianto, diffidava la stessa società a non utilizzare le pertinenze del campo, limitando la concessione esclusivamente al rettangolo di gioco;
- che pertanto, vista la tempistica, la ASD Sporting Luzzi non ha avuto oggettivamente la possibilità di provvedere al reperimento di altro impianto;
- che, come risulta dal referto, entrambe le squadre erano regolarmente presenti all'orario stabilito e che l'arbitro ha deciso autonomamente di non far disputare la gara a causa della inagibilità degli spogliatoi, nonostante il fattivo comportamento dei dirigenti che chiedevano di poter giocare;
- che pertanto la decisione del Giudice Sportivo appare corretta e va confermata

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO N. 18 del Sig. TRIPODI CARMELO (soc. Bagnarese)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale di cui al C.U. n°50 del 29.10.2009 (squalifica fino al 31.01.2011)

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

- letti gli atti ufficiali e il reclamo;
- rilevato che il reclamo è inammissibile poiché trasmesso in data 11.11.2009, oltre il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale contenente la decisione impugnata (C.U. n.50 del 29.10.2009), in violazione dell'art. 46 comma 4 C.G.S.;

P.Q.M.

dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO N. 19 della società C.T. MAESTRELLI CALCIO A 5

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale di cui al C.U. n° 59 del 12.11.2009 (Squalifica calciatore Nelo Francesco per 6 giornate di gara)

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

- letti gli atti ufficiali e il reclamo;
- ritenuto che dal referto ufficiale di gara risulta che al 28° del 2° T. il calciatore Nelo Francesco, n.8 (otto) della società reclamante, protestava contro l'arbitro "strattonandolo con vigore dalla maglia" e che, quindi, veniva portato fuori di peso dai compagni mentre proferiva numerose ingiurie all'indirizzo dello stesso direttore di gara;
- rilevato che non sussistono elementi per poter valutare diversamente i fatti e che, pertanto, la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi